



AREA SOCIO CULTURALE

SETTORE BIBLIOTECA - ATTIVITA' CULTURALI -
ASSOCIAZIONISMO - EDUCAZIONE ALLA PACE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA PALU'

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 in data 20.10.2015

Regolamenti Comunali

**REGOLAMENTO
PER L'USO DELLA
CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA PALU'**

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Rubano con il presente regolamento intende disciplinare l'utilizzo del piano terra della struttura dell'ex canonica nuova ubicata in Rubano - via Palù 6 e denominata "Casa delle Associazioni".
2. La struttura si compone di un edificio a 2 piani, di cui il piano terra è a disposizione delle Associazioni, con n. 3 sale, individuate con i numeri 1, 2a), 2b) nell'allegata planimetria.

Art. 2 – Finalità

1. L'utilizzo delle sale della struttura è destinato a sede operativa, segreteria, ufficio, spazio per ricevimento associati, recapito, sala riunioni per le Associazioni.
2. Le sale non possono essere utilizzate per attività aventi scopo di lucro.
3. Le Associazioni non potranno eleggere la propria sede legale presso la Casa delle Associazioni, che potrà essere individuata solo come sede operativa.
4. Le sale saranno assegnate di norma ad uso promiscuo per più Associazioni, salvo deliberazione della Giunta Comunale per l'assegnazione di una sala ad uso esclusivo di una singola Associazione. L'Amministrazione Comunale per l'assegnazione ad uso esclusivo definirà, mediante convenzione, modalità e durata della stessa.

Art. 3 - Soggetti richiedenti

1. Possono chiedere l'uso delle sale di cui all'art. 1 le Associazioni iscritte all'albo comunale delle libere forme associative (istituito e regolamentato con specifico Regolamento).

Art. 4 - Durata delle assegnazioni

1. L'assegnazione potrà avere la durata massima di due stagioni di attività.
2. Per "stagione di attività" s'intende, convenzionalmente, il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
3. La richiesta può essere presentata anche per un singolo utilizzo (singola serata, singola giornata, mezza giornata ecc.).

Art. 5 - Modalità di accesso e criteri di assegnazione

1. Per l'utilizzo della sala il legale rappresentante dell'Associazione (o un suo delegato) deve presentare apposita richiesta scritta, nella quale, oltre agli elementi identificativi dell'associazione, saranno indicati i giorni, gli orari preferenziali di utilizzo, arredi di proprietà per i quali si chiede la possibilità di collocazione precisando se gli stessi possono essere usati dagli altri soggetti utilizzatori.
2. Le istanze per la stagione di attività dovranno essere presentate dall'1 al 31 luglio per le successive stagioni di attività.
3. Dopo l'esame delle richieste, il Responsabile del Servizio competente provvederà ad emettere l'autorizzazione all'uso della sala.
4. Le Associazioni che hanno ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo per un biennio potranno presentare solo per una volta richiesta di conferma dell'assegnazione per lo stesso giorno e orario per un altro biennio. Successivamente le richieste saranno considerate tutte alla pari e le assegnazioni avverranno con il criterio di cui al successivo punto 5.

5. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo della stessa sala da parte di più associazioni iscritte all'albo, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta nel periodo di cui al precedente punto 2.
6. In caso di disponibilità sarà possibile presentare richiesta anche nel corso della stagione stessa. L'assegnazione in tal caso avrà validità al massimo fino alla conclusione della stagione successiva.
7. Eventuali richieste di variazioni continuative dell'orario già assegnato dovranno seguire analoga procedura.

Art. 6 - Consegna chiavi

1. Al legale rappresentante dell'Associazione autorizzata (o suo delegato) verranno consegnate le chiavi di accesso al locale.
2. In caso di smarrimento o furto o comunque di perdita delle stesse, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione al Comune, che provvederà alla sostituzione e al rifacimento delle copie necessarie con spese a carico dell'Associazione.

Art. 7 - Norme di comportamento da parte dell'Associazione

1. L'Associazione nell'uso della Casa delle Associazioni s'impegna a:
 - utilizzare con cura e con particolare attenzione al contenimento dei consumi (energia elettrica, acqua, riscaldamento ecc.) le strutture e gli arredi concessi in uso, con riguardo specialmente alla chiusura dei locali al termine dell'attività; l'Associazione provvederà ad acquisire altri arredi e attrezzature che riterrà necessari allo svolgimento della sua attività, richiedendolo e concordando la collocazione con l'Amministrazione Comunale e indicando la possibilità o meno di utilizzo da parte di altre Associazioni; in caso positivo l'Associazione provvederà ad evidenziare la proprietà su arredi e attrezzature collocati apponendo un'etichetta adesiva che riporti il nome dell'Associazione; questi beni resteranno di sua proprietà;
 - provvedere al rispetto delle normative e delle prescrizioni sulla sicurezza nei locali oggetto del presente Regolamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; l'associazione sarà responsabile, durante il tempo di svolgimento delle sue attività, degli eventuali danni a terzi, di eventuali danni ai beni mobili e alle attrezzature collocati dal Comune nei locali in oggetto;
 - non manomettere o modificare gli impianti (riscaldamento, illuminazione ecc.);
 - pulire e riordinare i locali concessi (compresa una pulizia annuale di fondo), provvedere all'asporto di eventuali rifiuti; i prodotti e le attrezzature per la pulizia, tutti rispondenti ai requisiti di legge, saranno procurati a cura e spesa dell'Associazione;
 - assicurare i propri associati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.08.1991, n. 266;
 - segnalare tempestivamente al Comune la necessità di interventi manutentivi, intromissioni indebite, furti ecc., nonché segnalare danni provocati da altri soggetti utilizzatori verificati al momento dell'accesso alla sala;
 - richiedere preventivamente al Comune l'autorizzazione per l'installazione di tabelle con l'indicazione della sede dell'Associazione, precisando dimensioni, testo, posizionamento, modalità di fissaggio e altre caratteristiche tecniche delle stesse;
 - risarcire il Comune nel caso di danni provocati dai propri Associati;
 - non subconcedere in tutto o in parte ad altri soggetti i locali dati in uso, pena la sospensione dell'autorizzazione.

Art. 8 - Impegni del Comune

1. Il Comune nella gestione della Casa delle Associazioni provvederà a:
 - mettere a disposizione delle Associazioni le sale, come descritte all'art. 1;
 - provvedere alle utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, asporto rifiuti ecc.) ed alle manutenzioni ordinaria e straordinaria dei fabbricati e delle aree esterne; su segnalazione delle Associazioni o in base a proprie verifiche, il Comune effettuerà gli interventi necessari, tenendo conto delle disponibilità di bilancio; qualora detti interventi comportino l'impossibilità di utilizzare la struttura, le Associazioni interessate verranno tempestivamente avvistate;
 - provvedere alla copertura assicurativa ottimale per i beni immobili e mobili di proprietà.

Art. 9 - Controllo delle attività

1. Il personale del Comune potrà liberamente accedere nei locali in oggetto, anche durante le attività dell'Associazione, per controllare il corretto utilizzo delle strutture e degli arredi concessi in uso.

Art. 10 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. E' in facoltà del Responsabile di Servizio competente sospendere l'efficacia o revocare il provvedimento di autorizzazione per:
 - sopravvenute esigenze di carattere pubblico;
 - mancato rispetto delle norme di comportamento;
 - perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo comunale delle libere forme associative.Il provvedimento di revoca o di sospensione dovrà essere motivato e notificato al destinatario dell'autorizzazione.

Art. 11 - Compartecipazione alla spesa

1. Il Comune con proprio provvedimento potrà valutare l'introduzione di una tariffa di utilizzo o stabilire altre modalità per la compartecipazione alla spesa di funzionamento della struttura.

Art. 12 – Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla stagione 2016-2017 (01.10.2016-30.09.2017), con richieste da presentare dall'01 al 31 luglio 2016.
2. Le convenzioni per l'uso delle sale in essere se con data di scadenza antecedente il 30.09.2016 vengono prorogate a richiesta alla data del 30.09.2016, se con data di scadenza successiva al 30.09.2016 cessano di avere efficacia da tale data.

* * *

Il presente regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 20.10.2015.

Pubblicato all'albo comunale on-line al n. 1069 del registro degli Atti Pubblicati, contestualmente alla delibera di approvazione, per quindici giorni consecutivi, è in vigore dal **8 novembre 2015** ai sensi dell'art. 4, comma 4 dello Statuto Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Babetto

PIANTA PIANO TERRA

